



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONALE di cui
all'art.22 del d.lgs. 139/2006 e s.m.i e all'art. 7 del D.P.R. 151/2011 (DEROGHE)

PARTE PRIMA

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (art. 22 e art. 29 comma 2 del D.lgs. 139/2006)

Nell'ambito della Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il Lazio, è istituito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (C.T.R. 139) quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi e sui procedimenti di cui all'art. 29 comma 2 del d.lgs. 139/2006 e s.m.i..

1. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO

(art. 20 commi 2,3,4 e 5 D.P.R. 29 luglio 1982 n. 557)

Il Direttore regionale dei Vigili del fuoco del Lazio, acquisite le designazioni dei rappresentanti da gli enti e amministrazioni presenti nel Comitato ed individuati i rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, decreta la composizione del Comitato Tecnico Regionale per il Lazio per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale che, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 139/2006, sarà così composto:

- Il Direttore Regionale dei VV.F. Lazio con funzione di Presidente;
- Il Comandante del Comando VV.F. di Roma con funzione di componente titolare;
- Un Comandante VV.F. della regione con funzione di componente titolare;
- Il Dirigente Referente dell'Ufficio Prevenzione e sicurezza tecnica della Direzione Regionale VV.F. Lazio, con funzione di componente titolare;
- Un Rappresentante dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, con funzione di componente titolare;
- Un Rappresentante dell'ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia, con funzione di componente titolare;
- Un rappresentante dell'Università di Roma La Sapienza, con funzione di membro esperto titolare;
- Un funzionario VVF della regione con funzione di segretario del Comitato.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze della Regione Lazio, potrà essere chiamato a far parte del Comitato un tecnico esperto designato dalla Regione medesima, come indicato dall'art. 20 del D.P.R. 577/82.

Per l'esame di questioni connesse alle proprie competenze, sarà chiamato a far parte del comitato un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Ispettore del Lavoro designato dall'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma.

Per l'esame delle questioni connesse alle competenze di cui al comma 1, lettera b-bis) dell'articolo 22 del d.lgs. 139/2006, potranno essere chiamati a far parte del Comitato uno o più tecnici esperti designati dalle Amministrazioni cointeressate al procedimento e da altri Ordini o Collegi Professionali.

In aggiunta a ciascun componente titolare e al segretario del Comitato è nominato anche un membro supplente.

In caso di assenza del Direttore Regionale VV.F. Lazio, la funzione di Presidente del CTR 139 viene attribuita al Comandante VV.F. di Roma, vicario del Direttore Regionale.

Nel caso in cui sia necessario sostituire uno dei componenti, titolari o supplenti, per provvedimenti di mobilità, quiescenza, cambio di mansioni, ecc., il Presidente del Comitato acquisisce la nuova designazione da parte dell'ente o dell'amministrazione di appartenenza.

Il supporto alla segreteria del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi viene svolto dal personale della Direzione Regionale VV.F. Lazio, inserito nell'Area 2 Pianificazione e Coordinamento Prevenzione Incendi (O.D.G. Dir. Lazio n. 445/2019).

2. DECADENZA O INCOMPATIBILITA', IMPEDIMENTI TEMPORANEI

Con il presente regolamento si richiamano gli obblighi, da parte dei componenti del Comitato, del rispetto del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Gli Enti rappresentati in Comitato sono tenuti ad assicurare la presenza dei propri rappresentanti. Ciascun componente del Comitato comunica alla segreteria ogni ipotesi in cui venga meno, anche temporaneamente, il diritto-dovere di partecipare ai lavori del Comitato a causa di sopravvenuti motivi di diritto o di fatto.

Il componente titolare, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, avvisa il proprio sostituto. L'eventuale indisponibilità di entrambi i rappresentanti deve essere comunicata alla segreteria del Comitato tempestivamente e comunque, almeno 5 giorni prima della riunione.

Il componente che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dal Presidente del comitato e ne viene richiesta la sostituzione.

3. CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

La convocazione del Comitato avverrà con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata, comprensiva di ordine del giorno, inviata ai membri titolari e supplenti con almeno 10 giorni di preavviso, salvo motivi di urgenza.

Il Comitato ha sede presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio. Le riunioni si svolgono, di norma, nella suddetta sede ma possono tenersi anche in sedi diverse.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

4. DELIBERAZIONI DEL COMITATO (art. 7 co. 3 DPR 151/2011)

Il Presidente, sentito il segretario, verifica la regolarità delle convocazioni e della costituzione del Comitato. Il comitato esamina i procedimenti all'ordine del giorno esprimendo a maggioranza il proprio parere tecnico.

La verbalizzazione di ogni seduta del Comitato, con le eventuali dichiarazioni formulate nel corso della stessa e le motivazioni dei componenti che non concordano con le determinazioni del Presidente, è demandata alla segreteria del Comitato.

Il verbale è letto e firmato dai partecipanti al termine di ciascuna riunione ed è conservato, con numero progressivo annuale, in una specifica raccolta.

5. FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Comitato, coordina i lavori e le sedute, assicura il buon andamento, fa osservare il presente regolamento.

Per lo svolgimento delle funzioni lui attribuite, il Presidente si avvale della segreteria individuata negli uffici della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio di cui al punto 1.

6. COMPITI DELLA SEGRETERIA DEL CTR

La segreteria supporta il Comitato nell'espletamento dei compiti affidati dalla legge. In particolare, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente:

- assiste il Presidente nelle sedute del Comitato;
- predispone l'ordine del giorno della riunione del Comitato;
- predispone la convocazione del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni;
- riceve, predispone e invia le comunicazioni relative alle attività del Comitato;
- monitora il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di deroga previsti dalla legge;
- verifica la completezza formale dei procedimenti di deroga pervenuti dai Comandi, attivandosi d'ufficio nel caso che tale completezza, non sia conforme a quanto previsto dal D.M. 7 agosto 2012 e istruisce i fascicoli dei procedimenti di deroga;
- verifica la completezza formale dei progetti pervenuti ai sensi dell'art. 29 comma 2 e istruisce i fascicoli dei connessi procedimenti di approvazione;
- propone al dirigente responsabile dell'Area 2 l'assegnazione ai Funzionari tecnici della Direzione Regionale, e/o a eventuali esperti esterni, dei fascicoli dei procedimenti pervenuti, per la necessaria valutazione preliminare in funzione di relatori;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

- provvede alla pubblicazione dell'elenco dei procedimenti esaminati sul sito intranet della Direzione Regionale VVF e sul sito internet del Dipartimento, nella pagina della Direzione regionale VV.F. Lazio.

PARTE SECONDA ATTIVITA' DEL COMITATO

7. ARCHIVIO PROCEDIMENTI DI DEROGA

La Direzione VVF Lazio, avvalendosi anche dei Comandi della regione, provvede alla fascicolazione ed archiviazione con modalità informatiche dei procedimenti di deroga pervenuti.

8. VALUTAZIONE SUI PROGETTI - (art. 22 comma 1, lettere a, b, b-bis del D.Lgs. 139/2006).

Il CTR, su richiesta dei Comandi, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso.

Il CTR esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi.

Ferme restando, le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito presso i Provveditorati Interregionale per le OO.PP., in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il CTR rilascia il parere di competenza del Ministero dell'Interno sui progetti relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 29 comma 2. Del D.lgs. 139/2006).

Il Direttore Regionale, visto il verbale del comitato consultivo, delibera i provvedimenti amministrativi di propria competenza.

9. DEROGHE - (art. 7 del D.P.R. 151/11).

Le istanze di deroga, presentate ai Comandi (con le modalità previste dall'art. 2 comma 7 del Regolamento di prevenzione incendi) per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. 151/11 ovvero per le attività non riportate nell'allegato I ma disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, dovranno pervenire alla Direzione Regionale

VV.F. Lazio entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, con motivato parere del Comando sui punti di deroga. Il parere attesterà anche che, ad eccezione di quanto oggetto di deroga, sono rispettate tutte le altre prescrizioni della regola tecnica di riferimento.

Le istanze di deroga trasmesse dai Comandi dovranno essere corredate della completa documentazione progettuale, così da permettere al Comitato di esprimere con consapevolezza il richiesto parere ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 151/11 (nota chiarimenti DCPREV prot. 7686 del 7 giugno 2017).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Il Direttore Regionale, sentito il parere del Comitato tecnico per la prevenzione incendi, si pronuncia entro i termini di legge e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale è stata presentata l'istanza di deroga ed al richiedente; il comando completa il procedimento inviando la nota di valutazione progetto al richiedente.

10. SOPRALLUOGHI D'UFFICIO E DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA.

Il Comitato, qualora ritenesse opportuno acquisire maggiori informazioni tecniche relativamente alle attività oggetto di procedimento di deroga, può incaricare il Comando competente territorialmente di effettuare uno o più sopralluoghi presso le medesime attività, relazionando al Comitato stesso quanto riscontrato e, nel caso, adottando le procedure amministrative e sanzionatorie previste dall'art. 20 del d.lgs. 139/2018 o, nel caso di attività lavorative, secondo quanto previsto dagli artt. 14 comma 2, 46 e 301 del D.lgs. 81/08, la disciplina sanzionatoria dettata dal d.lgs. 758/94.

In casi di particolare rilevanza e complessità, il comitato può decidere di effettuare direttamente i predetti sopralluoghi, collegialmente o tramite delegati.

Per alcune particolari situazioni che il dirigente responsabile dell'Area 2, coadiuvato dalla segreteria del Comitato, valuterà caso per caso, potrà essere richiesta ai Comandi la valutazione della deroga congiuntamente alla valutazione dell'intera attività soggetta ai procedimenti del D.P.R. 151/11 (nota chiarimenti DCPREV prot. 7686 del 7 giugno 2017).

11. NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Il regolamento interno garantisce che le informazioni e i dati relativi ai procedimenti di deroga e alle valutazioni dei progetti saranno utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

Il Direttore Regionale da disposizione, in merito al procedimento per l'accesso ai documenti amministrativi, che esso deve avvenire alle condizioni, nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 della Legge 241/90. L'accesso ai documenti amministrativi può essere rifiutato o limitato nei casi e nei termini previsti dall'articolo 24 della Legge 241/90.

L'esame dei documenti amministrativi oggetto di accesso è gratuito, ferme rimanendo le disposizioni vigenti in materia di diritti di copia.

L'accesso ai documenti detenuti dal Comitato è limitato ai pareri espressi in ambito di procedimenti di deroga e/o di valutazione di progetti di cui all' art.22 comma a), b) e b-bis) e art. 29 comma 2. Del d.lgs. 139/2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
(DE ANGELIS)

(firma digitale apposta nelle forme di legge)